



Come abbiamo già ricordato nel mese di novembre 2014 quando Politica ed Economia s'incontrano, se non si sta molto attenti, si può assistere alla nascita di leggi e regolamenti figli della fretta e/o della mancanza di una approfondita conoscenza tecnica e normativa.

Parlando anche solo della tassazione sui rendimenti la c.d. legge di stabilità non ha fatto eccezione creando problemi a valanga nell'attività degli operatori.

Le domande selezionate per questo mese sono:

- 1) E' vero che la tassazione sui rendimenti delle somme depositate presso i Fondi passa dal 11%, al 11,5% e poi al 20%?*
- 2) Ma, cosa sono i rendimenti?*
- 3) La rivalutazione del TFR lasciato in azienda è tassata al 20%?*

Pur consapevoli che la legge, ancorché approvata e pubblicata, potrebbe ancora riservare sorprese, abbiamo girato le domande al nostro Direttore Responsabile del Fondo pregandolo di fornire le risposte più semplici ma esaurienti sulla base della formulazione attuale della legge.

Vi auguriamo buona lettura

Il Comitato Comunicazione

FEBBRAIO 2015

I QUESITI DEL MESE

Certo, la legge è stata approvata e, come si immaginava, senza rimuovere i problemi rilevati e senza dare tutti i chiarimenti necessari. Come sempre i mass media, per mancanza di competenza o per semplificazione, hanno contribuito a complicare ulteriormente il tema.

Mi cimenterò nell'arduo compito di fornirvi risposte semplici ma esaurienti, spero, però, non me ne vogliate se non dovessi centrare completamente l'obiettivo.



Ma, cosa sono i rendimenti?

Lasciatemi iniziare da questa domanda che è la chiave che ci permette di delimitare il campo d'azione della nuova norma.

Il Rendimento è il risultato (positivo o negativo) che deriva dalla gestione dei capitali investiti (risorse), espresso in percentuale sull'investimento, fornendo la misura dell'efficienza economica di un'operazione finanziaria. In termini più semplici e comparabili con un tema conosciuto, il TFR, il rendimento è la rivalutazione del capitale investito.

Quindi la nuova legge dispone cambiamenti solo su questo tema, lasciando inalterata la parte di tassazione sui capitali e sulle rendite.

La rivalutazione del TFR lasciato in azienda è tassato al 20%?

No, la tassazione della rivalutazione del TFR lasciato in azienda è passata dal 11,5% al 17%.

**E' vero che la tassazione sui rendimenti delle somme depositate presso i Fondi
passa dal 11%, al 11,5% e poi al 20%?**

Benvenuti ne:



Purtroppo però non è uno scherzo

Ora ci troviamo davanti a un problema di non poco conto: tentare una descrizione riassuntiva della legge, dare un resoconto puntuale oppure fare un misto delle due opzioni magari inserendo un paio di esempi? Penso che deciderò solo alla fine della esposizione.

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015, in seguito solo Legge) prevede l'aumento del livello di imposizione previsto per i rendimenti di gestione delle forme pensionistiche complementari già a partire dal 2014 (vedremo che alla fine non sarà proprio così).

La Legge prevede, inoltre, che al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli di Stato o titoli emessi da Stati inclusi nella white list (di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir), la tassazione su tali proventi sarà 12,50%.

La Legge prevede che tali proventi siano determinati in proporzione alla percentuale dell'attivo investito nei titoli medesimi direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Vediamo nel nostro caso l'applicazione più complessa, quella cioè sui rendimenti derivanti dal comparto assicurativo (GESAV)

L'imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione è quindi calcolata sulla base dell'aliquota determinata considerando la composizione patrimoniale di tale comparto quale risulta dall'ultima certificazione annuale di Bilancio pubblicata alla data della rivalutazione stessa.

Calcolo dell'imposta sostitutiva sul rendimento da 01.01.2014

Occorre, in prima battuta, dividere le casistiche dell'anno in due parti: posizioni liquidate e posizioni non liquidate: in via transitoria onde evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già liquidate nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), la Legge ha previsto un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta.

In particolare, la base imponibile è ridotta, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, in modo da confermare la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione, cosicché l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

> Ecco un esempio per i casi di posizioni liquidate:

supponiamo che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata alle liquidazioni effettuate nel corso del 2014 sia stata di 1.000€;

la corrispondente ritenuta dell'11,5% sarà stata quindi di 115€.

L'algoritmo "equalizzatore" succitato prevede quanto segue:

Base imponibile netta: $1.000 - 115 = 885€$

Abbattimento base imponibile: $885 * 48\% = 424,80€$

Base imponibile "abbattuta": $1.000 - 424,80 = 575,20€$

Imposta da versare: $575,20 * 20\% = 115€$

> Se la posizione non è stata liquidata nel 2014, occorre effettuare i conteggi come quelli applicabili dal 2015 ma, visto che le leggi fiscali non dovrebbero essere retroattive, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti dal competente Ministero, siamo costretti ad applicare le nuove aliquote così come vedrete nel calcolo sotto riportato.

Calcolo dell'imposta sostitutiva sul rendimento da 01.01.2015

Il rendimento del comparto assicurativo (GESAV) (GS), soggetto all'aliquota del 20%, è calcolato in base alla riduzione della base imponibile determinata in relazione alla percentuale di titoli pubblici/di stato (%TS).

Viene così determinato:

$(\text{rendimento GS} * \%TS) * 62,5\% + (\text{rendimento GS} * (100-\%TS))$

In pratica la parte relativa a titoli di stato viene "abbattuta" del 37,5%.

La percentuale patrimoniale dei Titoli di Stato di cui all'articolo 168-bis del Tuir, relativi al comparto assicurativo, utile alla determinazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 1/1/2015, è 58,14%. Conseguentemente l'aliquota di imposta sostitutiva da applicare a detta rivalutazione è pari al **15,64% e non al 20%** $[(58,14 * 12,5\%) + ((100-58,14)*20\%)]$

L'imposta sostitutiva applicata alla rivalutazione delle posizioni liquidate in corso d'anno sarà determinata considerando la composizione patrimoniale della Gestione Separata comparto assicurativo quale risulta al 31 dicembre precedente (ultima certificazione annuale di Bilancio pubblicata) alla data della rivalutazione stessa, per omogeneità con l'operazione di rivalutazione annuale.

Sui comparti che non investono in titoli di Stato (es. azionario) l'aliquota applicabile dovrebbe essere quella del 20% ma viste le molteplici perplessità, la tassazione dei rendimenti del 2014 sarà ancora ferma all'11,5% in attesa di ricevere spiegazioni dal Ministero competente.

Al prossimo numero.

